


GRUPPO B
CATEGORIA C – ASSISTENTE TECNICO
SPECIALISTA



1. Le disposizioni di cui all'art. 1-sexies (Disciplina relativa alle lievi difformità edilizie e alle pratiche pendenti ai fini dell'accelerazione dell'attività di ricostruzione o di riparazione degli edifici privati) del DL 55/2018 successivamente modificato e integrato e convertito definitivamente in Legge 16 novembre 2018, n. 130:
 - a) Non trovano applicazione nel caso in cui le costruzioni siano state interessate da interventi edilizi totalmente abusivi per i quali siano stati emessi i relativi ordini di demolizione.
 - b) Trovano applicazione solo nel caso in cui le costruzioni siano state interessate da interventi edilizi totalmente abusivi per i quali siano stati emessi i relativi ordini di demolizione.
 - c) Trovano applicazione solo per gli interventi di ricostruzione con livello operativo L0 sia nel caso in cui le costruzioni siano state interessate da interventi edilizi parzialmente abusivi sia nel caso in cui le costruzioni siano state interessate da interventi edilizi totalmente abusivi per i quali siano stati emessi i relativi ordini di demolizione.

2. Le procedure di semplificazione ed accelerazione della ricostruzione privata disciplinate dalla Ordinanza del Commissario straordinario per la ricostruzione n. 100 del 09/05/2020 si applicano:
 - a) A tutti gli interventi di riparazione, ripristino, adeguamento sismico e ricostruzione anche previa demolizione degli immobili privati per i quali il costo convenzionale, al netto dell'IVA, determinato con certificazione dal professionista, sia pari o inferiore a: a) Euro 600.000,00, per gli interventi di immediata riparazione per il rafforzamento locale degli edifici residenziali e produttivi che presentano danni lievi; b) Euro 2.000.000,00, per gli interventi di ripristino con miglioramento o adeguamento sismico o di nuova costruzione per le abitazioni o le attività produttive che presentano danni gravi; c) Euro 7.500.000,00, per gli interventi unitari volontari o obbligatori.
 - b) A tutti gli interventi di riparazione, ripristino, adeguamento sismico e ricostruzione anche previa demolizione degli immobili privati a prescindere dal costo dell'intervento.
 - c) Agli interventi di riparazione, ripristino con miglioramento sismico e che riguardano solo gli edifici con «livello operativo» L1, L2 ed L3, come definito nella Tabella 6 dell'Allegato 1 alla Ordinanza del Commissario straordinario per la ricostruzione n. 19/2017, finalizzati a raggiungere una capacità di resistenza alle azioni sismiche ricompresa entro i valori minimi e massimi del 60% ed 80% di quelli previsti per le nuove costruzioni, ai sensi del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 477 del 27 dicembre 2016.

3. Ai sensi dell'art. 2 dell'Ordinanza del Commissario straordinario per la ricostruzione n. 59/2018 e s.m.i, non possono procedere ai controlli i funzionari degli Uffici speciali per la ricostruzione che:
 - a) Non abbiano un'anzianità di servizio svolta per almeno cinque anni presso amministrazioni pubbliche.
 - b) A qualunque titolo abbiano partecipato all'istruttoria della pratica di erogazione del contributo o comunque ad ogni altra e diversa fase ad essa riconducibile.
 - c) Non abbiano partecipato all'istruttoria della pratica di erogazione del contributo.

4. Secondo l'Allegato 1 all'Ordinanza del Commissario straordinario per la ricostruzione n. 44/2017, come si può intervenire per ridurre la vulnerabilità legata alla carenza nei collegamenti tra elementi strutturali?
 - a) Inserendo delle catene o tiranti in acciaio.
 - b) Sostituendo gli architravi.
 - c) Inserendo speroni e contrafforti.

5. Ai sensi del comma 4, dell'art. 6 (Modalità di calcolo del contributo) dell'Ordinanza del Commissario straordinario per la ricostruzione n. 19/2017 i costi parametrici sono incrementati, per tenere conto di particolari condizioni dell'intervento, nella misura prevista

nella Tabella 7 dell'Allegato n. 1 alla stessa Ordinanza. Per i soli edifici a tipologia abitativa, ma utilizzati prevalentemente in agricoltura per il ricovero mezzi o come magazzino-deposito di materiali, che non necessitano di particolari finiture ed impianti, il costo parametrico è invece ridotto:

- a) del 30%.
 - b) del 50%.
 - c) del 10%.
6. Nel pieno rispetto degli strumenti urbanistici, della pianificazione di settore e della legislazione vigente, e previo parere favorevole del Comune e degli enti preposti alla tutela dei vincoli, gli edifici che rientrano nei livelli operativi L1, L2 ed L3 di cui all'articolo 6 dell'Ordinanza del Commissario straordinario per la ricostruzione n. 19/2017 e s.m.i., possono, previa acquisizione del titolo abilitativo, essere demoliti e ricostruiti anche in altro sedime edificabile nello stesso Comune. In tali casi il costo ammissibile a contributo è pari al minore importo tra il costo dell'intervento di nuova costruzione ed il costo convenzionale riferito al livello operativo ed alla superficie complessiva dell'edificio oggetto di demolizione ovvero a quella complessiva del nuovo intervento, qualora inferiore, con esclusione:
- a) Dei costi di demolizione.
 - b) Dei costi delle spese tecniche ammesse a contributo e calcolate ai sensi dell'Ordinanza del Commissario straordinario per la ricostruzione n. 12/2017.
 - c) Dei costi di ricostruzione superiori al 75% delle strutture da realizzare.
7. Secondo quanto disposto dall'art. 19 dell'Ordinanza del Commissario straordinario per la ricostruzione n. 19/2017 e s.m.i., il numero di unità immobiliari che compongono gli edifici danneggiati o distrutti può variare a seguito degli interventi di ripristino con miglioramento sismico o di ricostruzione ammessi a contributo?
- a) No, mai.
 - b) Sì, a prescindere.
 - c) Sì, sulla base di mutate esigenze familiari e a seguito di esito positivo da parte del Comune.
8. Nel caso di edifici interessati da ordinanze di inagibilità emesse sulla base di schede AeDES di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011, con esito B o C, ai quali assumono la sussistenza di danni gravi come definiti dalla tabella 1 allegata alla Ordinanza del Commissario straordinario per la ricostruzione n. 19/2017 e s.m.i., deve essere richiesta:
- a) All'Ufficio speciale per la ricostruzione la verifica dello stato di danno contestualmente alla determinazione del livello operativo con le modalità di cui all'art. 6-bis della Ordinanza del Commissario straordinario per la ricostruzione n. 19/2017. In tali casi, l'Ufficio speciale nel rilasciare l'autorizzazione alla progettazione dell'intervento di miglioramento sismico indica anche il livello operativo accertato.
 - b) Al Comune la rivalutazione dell'esito di agibilità risultante dalla scheda AeDES.
 - c) Al Comune la verifica dello stato di danno e di vulnerabilità per la determinazione del livello operativo con le modalità di cui all'art. 6-bis della citata Ordinanza n. 19/2017.
9. In presenza di un aggregato edilizio volontario di cui all'art. 15 dell'Ordinanza del Commissario straordinario per la ricostruzione n. 19/2017 e s.m.i., è possibile prevedere la completa demolizione e riedificazione dello stesso?
- a) Sì, purché sia presente almeno un fabbricato con livello operativo L4.
 - b) No.
 - c) Sì, se il soggetto legittimato lo richieda.
10. Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera b) dell'Ordinanza del Commissario straordinario per la ricostruzione n. 19/2017 e s.m.i. per aggregato edilizio si intende:

- a) Un insieme di almeno tre edifici strutturalmente interconnessi tra loro con collegamenti anche parzialmente efficaci, anche derivanti da progressivi accrescimenti edilizi, che possono interagire sotto un'azione sismica.
- b) Un insieme di massimo tre edifici strutturalmente interconnessi tra loro con collegamenti anche parzialmente efficaci, anche derivanti da progressivi accrescimenti edilizi, che possono interagire sotto un'azione sismica.
- c) Un insieme di almeno cinque edifici giuntati sismicamente.

11. Agli effetti della Ordinanza del Commissario straordinario per la ricostruzione 14 dicembre 2016, n. 8 e s.m.i. per «superficie utile netta» si intende:

- a) La superficie dell'unità immobiliare calcolata al netto di murature interne ed esterne e sguinci di vani di porte e finestre.
- b) La superficie dell'unità immobiliare comprensiva di murature interne ed esterne e sguinci di vani di porte e finestre.
- c) La superficie dell'edificio calcolata al netto dei piani interrati ovvero seminterrati calcolati come da regolamento edilizio unico (detto anche Tipo) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 268 del 16 novembre 2016 di cui all'articolo 4, comma 1 sexies del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

12. Con riferimento all'Ordinanza del Commissario straordinario per la ricostruzione n. 8/2016 e s.m.i., le pertinenze esterne sono ammesse a contributo nel limite massimo del:

- a) 70% della superficie utile dell'abitazione o dell'unità immobiliare destinata ad attività produttiva.
- b) 30% della superficie utile dell'abitazione o dell'unità immobiliare destinata ad attività produttiva;
- c) 45% della superficie utile dell'abitazione o dell'unità immobiliare destinata ad attività produttiva.

13. In applicazione del comma 1 dell'art. 94 del DPR 380/2001 e s.m.i., fermo restando l'obbligo del titolo edilizio, nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità all'uopo indicate nei decreti di cui all'art. 83 del medesimo DPR:

- a) Si possono iniziare i lavori senza autorizzazione scritta.
- b) Non si possono iniziare i lavori senza la preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della regione.
- c) Non si possono iniziare i lavori senza la preventiva autorizzazione scritta della Prefettura.

14. Ai sensi dell'art. 3 del DPR 380/01 e s.m.i., gli interventi consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di quello preesistente, ove sia rispettata la medesima sagoma dell'edificio preesistente, rientrano:

- a) Negli interventi di restauro e di risanamento conservativo.
- b) Negli interventi di manutenzione ordinaria.
- c) Negli interventi di ristrutturazione edilizia.

15. Gli interventi di riparazione o locali di cui al punto 8.4.1. delle Norme Tecniche delle Costruzioni 2018 possono cambiare significativamente il comportamento globale della costruzione?

- a) No.
- b) Sì, se le condizioni al contorno lo richiedano.
- c) Sì, sempre.

16. Ai sensi dell'art. 146 del D.lgs d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 l'autorizzazione paesaggistica costituisce:

- a) Atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio.
- b) Atto autonomo e presupposto rispetto al certificato di inizio dei lavori.



- c) Atto autonomo e presupposto rispetto al certificato di agibilità.
17. Ai sensi dell'art. 3, comma 9, dell'Ordinanza del Commissario straordinario per la ricostruzione n. 13/2017 s.m.i., nel caso di interventi di ripristino con miglioramento sismico o di demolizione e ricostruzione di immobili produttivi aventi tipologia edilizia assimilabile a quella abitativa a quale Ordinanza si fa riferimento per la determinazione del livello operativo e dei costi parametrici?
- a) Ordinanza del Commissario straordinario per la ricostruzione n. 19/2017 e s.m.i..
 - b) Ordinanza del Commissario straordinario per la ricostruzione n. 5/2016 e s.m.i..
 - c) Ordinanza del Commissario straordinario per la ricostruzione n. 61/2019 e s.m.i.
18. Ai sensi dell'art. 12, comma 1, dell'Ordinanza del Commissario straordinario per la ricostruzione n. 13/2017 s.m.i., alla domanda di contributo relativamente ai beni mobili strumentali ed infrastrutture fisse o mobili, che tipo di perizia deve essere allegata?
- a) Perizia asseverata redatta dal professionista incaricato.
 - b) Perizia giurata redatta dal professionista incaricato.
 - c) Perizia giurata redatta dal titolare della ditta danneggiata.
19. Ai sensi dell'art. 15, comma 1 dell'Ordinanza del Commissario straordinario per la ricostruzione n. 13/2017 s.m.i i lavori per gli interventi di ricostruzione e miglioramento sismico devono esse ultimati, salvo proroghe e sospensioni:
- a) Entro 18 mesi dalla concessione del contributo.
 - b) Entro 24 mesi dalla concessione del contributo.
 - c) Entro 36 mesi dalla concessione del contributo.
20. Ai sensi della Tabella 7 allegata alla Ordinanza del Commissario straordinario per la ricostruzione n. 13/2017 s.m.i., nel caso di demolizioni totali che riguardino rispettivamente più del 50% del volume dell'edificio compreso lo smaltimento a rifiuto del materiale, il costo parametrico è incrementato:
- a) Del 10%.
 - b) Del 20%.
 - c) Del 30%.
21. Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro che:
- a) Esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa.
 - b) Prestano, a qualunque titolo, un pubblico servizio.
 - c) I privati che esercitano professioni forensi o sanitarie, o altre professioni il cui esercizio sia per legge vietato senza una speciale abilitazione dello Stato, quando dell'opera di essi il pubblico sia per legge obbligato a valersi e i privati che, non esercitando una pubblica funzione, né prestando un pubblico servizio, adempiono un servizio dichiarato di pubblica necessità mediante un atto della pubblica amministrazione.
22. Entro quale termine di norma deve essere concluso il procedimento amministrativo di una pubblica amministrazione?
- a) Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero provvedimenti amministrativi di carattere generale non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi devono concludersi entro il termine di trenta giorni.
 - b) I procedimenti amministrativi devono sempre essere conclusi entro il termine di 30 giorni anche in presenza di disposizioni di legge che dettano termini diversi.
 - c) I procedimenti amministrativi devono essere conclusi entro il termine di 60 giorni, a meno che disposizioni di legge specifiche non prevedano un termine inferiore.
23. Ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in tema di progettazione dei lavori pubblici:

- a) Per interventi di importo superiore a euro 1.000.000,00, è consentita la redazione del solo progetto preliminare ai fini dell'espletamento della procedura di gara d'appalto.
 - b) E' consentita l'omissione di uno o entrambi i primi due livelli di progettazione, purché il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso.
 - c) Non è mai consentita l'omissione di alcun livello di progettazione.
24. Ai sensi dell'art. 61 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., si definiscono procedure ristrette:
- a) Le procedure di affidamento in cui ogni operatore economico interessato può presentare un'offerta.
 - b) Le procedure di affidamento alle quali qualsiasi operatore economico può presentare una domanda di partecipazione in risposta a un avviso di indizione di gara, fornendo le informazioni richieste dall'amministrazione aggiudicatrice ai fini della selezione qualitativa.
 - c) Le procedure di affidamento sopra la soglia comunitaria.
25. Le procedure previste dall'art. 14, comma 1, lett.ra a-bis, del decreto legge n. 189/2016 convertito con modificazioni dalla legge n. 229/2016 e s.m.i., finalizzate al finanziamento per la riparazione ed il ripristino degli immobili di proprietà pubblica con miglioramento sismico per essere destinati alla soddisfazione delle esigenze abitative delle popolazioni dei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016, sono disciplinate:
- a) Con le ordinanze del Commissario straordinario per la ricostruzione.
 - b) Con i decreti del Vice commissario straordinario.
 - c) Direttamente dal decreto legge n. 189/2016 convertito con modificazioni dalla legge n. 229/2016 e s.m.i..
26. Ai sensi dell'art. 14, comma 4, del decreto legge n. 189/2016 convertito con modificazioni dalla legge n. 229/2016 e s.m.i., i progetti degli interventi sono predisposti:
- a) Esclusivamente dagli Uffici speciali per la ricostruzione.
 - b) Esclusivamente dalle Regioni.
 - c) Dai soggetti attuatori oppure dai Comuni, dalle Unioni dei Comuni, dalle Unioni montane e dalle Province interessati.
27. Ai sensi dell'art. 14, comma 3.1, del decreto legge n. 189/2016 convertito con modificazioni dalla legge n. 229/2016 e s.m.i., tra gli interventi sul patrimonio pubblico disposti dal Commissario straordinario per la ricostruzione è data priorità a quelli concernenti la ricostruzione di:
- a) Interventi di edilizia cimiteriale.
 - b) Edifici scolastici e universitari.
 - c) Chiese e edifici di culto di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti.
28. In ottemperanza alle disposizioni dell'art. 4-ter del decreto legge n.189/2016 convertito con modificazioni dalla legge n.229/2016 e s.m.i, l'Ordinanza del Commissario Straordinario per la ricostruzione n. 77/2019, determina le modalità e le procedure per l'individuazione e la fruizione della Aree attrezzare per finalità turistiche. Per quanto concerne l'individuazione delle aree da destinare a tale scopo, l'art.2, comma 2, della succitata Ordinanza stabilisce che:
- a) Le aree individuate, al momento della concessione del contributo o prima dell'avvio dei lavori devono essere nella piena disponibilità del Comune che provvederà ad inserirle nel piano comunale di emergenza, ai sensi dell'art. 12 del codice di cui al decreto legislativo n. 1/2018.
 - b) Le aree individuate, al momento della concessione del contributo o prima dell'avvio dei lavori devono essere nella disponibilità del Comune. La disponibilità dell'area può essere dimostrata anche mediante la stipula di un contratto di locazione ad uso commerciale-turistico di durata non inferiore a 6 anni.

- c) Le aree individuate, al momento della concessione del contributo o prima dell'avvio dei lavori devono essere nella disponibilità del Comune. Qualora l'area individuata non sia di proprietà comunale, è possibile destinare quota parte del contributo previsto per l'acquisizione dell'area, ma in misura non superiore a 20.000,00 euro.

29. L'Ordinanza del Commissario Straordinario per la ricostruzione n. 56/2018 e s.m.i., all'art. 4 disciplina lo svolgimento dell'attività di progettazione in capo ai Soggetti Attuatori/Stazioni Appaltanti. Fermo restando che la copertura finanziaria necessaria all'approvazione degli atti di affidamento degli incarichi è assicurata dall'inserimento dell'intervento negli elenchi allegati all'Ordinanza, l'Ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente procede alla erogazione del finanziamento per l'attività di progettazione mediante accredito sulla contabilità della stazione appaltante, secondo la tempistica e nei limiti di seguito indicati:

- a) Una somma pari al 80% del contributo riconosciuto, entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione della stazione appaltante relativa all'avvenuto affidamento dell'incarico; il saldo, entro sette giorni dalla ricezione dell'avvenuta approvazione del progetto da parte del Commissario straordinario del Governo o dal Presidente di Regione - Vice Commissario delegato.
- b) Una somma pari al 20% del contributo riconosciuto, entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione della stazione appaltante relativa all'avvenuto affidamento dell'incarico; il saldo, entro sette giorni dalla ricezione dell'avvenuta approvazione del progetto da parte del Commissario straordinario del Governo o dal Presidente di Regione - Vice Commissario delegato.
- c) L'intero importo del contributo riconosciuto entro sette giorni dalla ricezione dell'avvenuta approvazione del progetto da parte del Commissario straordinario del Governo o dal Presidente di Regione - Vice Commissario delegato.

30. L'Ordinanza del Commissario Straordinario per la ricostruzione n. 14/2017 e s.m.i., recante l'Approvazione del programma straordinario per la riapertura delle scuole per l'anno scolastico 2017-2018, all'art.1 prevede la costruzione di nuovi edifici scolastici definitivi, nel rispetto della vigente disciplina di settore in materia di edilizia scolastica, con particolare riferimento alla disciplina delle Norme tecniche per le costruzioni per gli edifici strategici di classe d'uso IV, alla normativa in materia di risparmio energetico e di sicurezza antincendio, in sostituzione:

- a) Delle scuole danneggiate dal sisma aventi struttura mista.
- b) Delle scuole che non possono essere oggetto di adeguamento sismico secondo la disciplina delle Norme tecniche per le costruzioni per gli edifici strategici di classe d'uso IV, in ragione dell'esistenza di vincoli ai sensi del D.lgs. n. 42/2004 e s.m.i., ovvero dell'eccessiva onerosità degli interventi a tal fine necessari.
- c) Delle scuole danneggiate dal sisma costruite antecedentemente all'entrata in vigore della Legge n.1086/1971.

REGIONE MARCHE
UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right, positioned over the text of the stamp.